



COMUNE DI PEVERAGNO
Provincia di Cuneo

Piazza Pietro Toselli n. 15 - Tel. 0171-337711 - Fax: 0171-339085
e-mail: peveragno@uparpiemonte.it



ENTE CERTIFICATO
ISO 14001:2004

Servizi pubblici locali
Relazione ai sensi dell'articolo 34, comma 20, del D.L. 18.10.2012, n. 179,
convertito con legge n. 221/2012

Quadro generale e definizione di servizio pubblico locale

La disciplina dei servizi pubblici locali è divenuta, di recente, materia d'attualità a seguito di provvedimenti normativi che hanno coinvolto le istituzioni, in ambito nazionale e sovranazionale; ne sono seguiti un ampio dibattito dottrinario e diversi pronunciamenti giurisprudenziali.

Sul tema è d'obbligo sottolineare, preliminarmente, come la materia dei servizi pubblici locali si stia sviluppando in maniera frenetica e disorganica: è stata oggetto nel corso degli ultimi anni, di diversi interventi normativi, nella cui successione temporale si sono inserite sia un'abrogazione referendaria che una pronuncia di illegittimità costituzionale. Tali interventi si sono succeduti in un ristretto contesto temporale e sono stati adottati, per lo più, con provvedimenti d'urgenza.

La definizione di servizi pubblici locali, prevista dall'articolo 112 del TUEL (D.Lgs 18.08.2000 n. 267), fa riferimento a quei servizi di cui i cittadini usufruiscono *uti singuli* e come componenti la collettività, che abbiano per oggetto la produzione di beni e utilità per le obiettive esigenze sociali e che tendono a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha puntualizzato come per "servizio pubblico" debba intendersi "qualsiasi attività che si concretizzi nella produzione di beni o servizi in funzione di una utilità per la comunità locale, non solo in termini economici ma anche in termini di promozione sociale, purchè risponda ad esigenze di utilità generale o ad essa destinata in quanto preordinata a soddisfare interessi collettivi". Secondo tale orientamento rientra nella nozione di servizio pubblico locale "qualsiasi attività che si concretizza nella produzione di beni e servizi in funzione di un'utilità per la Comunità locale non solo in termini economici, ma anche ai fini di promozione sociale".

Ad integrazione del quadro sopra esposto occorre però soffermarsi sull'espressione "servizi pubblici di interesse generale" la quale, non presente nel Trattato Funzionamento Unione Europea (TFUE) del 2008, è derivata nella prassi comunitaria dall'espressione "servizi di interesse economico generale", invece contenuta in detto Trattato. E' un'espressione più ampia di "servizi di interesse economico generale" e riguarda sia i servizi di mercato sia quelli non di mercato che le autorità pubbliche considerano di interesse generale e assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico (così il Libro verde sui servizi di interesse generale, Commissione europea COM/2003/270).

Pertanto per servizi pubblici di interesse generale devono intendersi quelle attività che, per loro caratteristiche oggettive, riguardano un interesse diffuso nella collettività alla continuità delle loro prestazioni, alla loro effettività e alla loro qualità minima.

Nella categoria dei servizi pubblici di interesse economico generale (SIEG) rientrano i servizi pubblici locali (così anche Corte dei conti, sez. Lombardia, parere n. 506 del 27.11.2012). Sul punto si osserva che l'articolo 1 della Direttiva 2006/123/CE e l'articolo 14 TFUE rimettono agli Stati membri il compito di definire, in conformità al diritto comunitario, quali essi ritengano essere servizi di interesse economico generale, in che modo essi debbano essere organizzati e finanziati in coerenza alle regole sugli aiuti concessi dagli Stati, ed a quali obblighi specifici essi debbano essere soggetti.

Servizi pubblici locali a rilevanza economica e privi di tale rilevanza

I servizi pubblici locali si suddividono in servizi senza rilevanza economica e servizi a rilevanza economica. Circa il dibattuto tema della rilevanza economica dei servizi pubblici rivolti all'utenza deve farsi riferimento ormai al potere autonomistico degli enti locali nell'organizzazione degli stessi e dei fattori che in concreto possono condizionarne la portata, fatte salve specifiche discipline di settore. In tal senso recentemente il Consiglio di Stato (Sezione VI n. 762 dell'11/02/2013) ha affermato che *"Stante l'abrogazione referendaria dell'art. 23 -bis D.L. 112/2008 e la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 4 D.L. n. 138/2011 e le ragioni del quesito referendario (lasciare maggiore scelta agli Enti locali sulle forme di gestione dei servizi pubblici locali, anche mediante internalizzazione e società in house) è venuto meno il principio con tali disposizioni perseguito, dell'eccezionalità del modello in house per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Si applica invece la disciplina comunitaria sui presupposti e condizioni per l'utilizzo della società in house"*.

Ne deriva conseguentemente una maggiore autonomia degli enti locali nella scelta delle tipologie organizzative. L'ordinamento non propone infatti una specifica tipologia organizzativa demandando agli enti l'individuazione di un percorso di adeguatezza alle condizioni esistenti ovvero: al tipo di servizio, alla remuneratività della gestione, all'organizzazione del mercato, alle condizioni delle infrastrutture e delle reti e principalmente all'interesse della collettività.

Ai sensi del D.L. 179/2012 nel rispetto dei criteri previsti all'art. 34, comma 20, la scelta dei modelli organizzativi dei servizi pubblici va effettuata dunque sulla base della reale situazione di fatto: economicità della gestione, parità tra gli operatori e adeguata informazione alla collettività. Ciò deve essere necessariamente correlato all'imprescindibile interesse dell'utente del servizio affinché ne fruisca nel miglior modo possibile e certamente alle condizioni più convenienti. Il nuovo assetto risulta inoltre ampiamente coerente con quanto, ancora oggi, confermato dall'art. 112 del D.Lgs. 267/2000 il quale, nel definire i servizi pubblici locali, espressamente prevede che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedano alla loro gestione.

Considerato dunque che l'ordinamento, con il D.L. 179/2012, non aderisce a priori ad un'opzione organizzativa delineando piuttosto un percorso di adeguatezza alle condizioni esistenti, e che i servizi pubblici locali comprendono anche quelli resi agli utenti in modo meramente erogativo, che per loro natura non richiedono una organizzazione di impresa in senso tecnico ed obiettivo (Sentenza Consiglio di Stato sez. V n. 5409 del 23/10/2012), ne consegue che, per la classificazione tra servizi pubblici locali a rilevanza economica e non, deve farsi riferimento non tanto a definizioni giuridiche quanto pratiche ed eminentemente di fattibilità finanziaria: *"...La distinzione tra [servizi ed] attività economiche e non economiche ha carattere dinamico ed evolutivo, cosicchè non è possibile fissare a priori un elenco definitivo dei servizi di interesse generale di natura economica (secondo la costante giurisprudenza comunitaria spetta infatti al giudice nazionale valutare circostanze e condizioni in cui il servizio viene prestato, tenendo conto, in particolare, dell'assenza di uno scopo precipuamente lucrativo, della mancata assunzione dei rischi connessi a tale attività ed anche dell'eventuale finanziamento pubblico dell'attività in questione). In sostanza, per qualificare un servizio pubblico come avente rilevanza economica o meno si deve prendere in considerazione non solo la tipologia o caratteristica merceologica del servizio (vi sono attività meramente erogative come l'assistenza agli indigenti), ma anche la soluzione organizzativa che l'ente locale, quando può scegliere, sente più appropriata per rispondere alle esigenze dei cittadini (ad esempio servizi della cultura e del tempo libero da erogare a seconda della scelta dell'ente pubblico con o senza copertura dei costi)"* (Sentenza Consiglio di Stato sez. V n. 5409 del 23/10/2012) e ancora *"il servizio pubblico locale di rilevanza economica è configurabile anche quando l'amministrazione, invece della concessione, pone in essere un contratto di appalto. Il*

servizio pubblico locale di rilevanza economica è configurabile non solo quando l'amministrazione adotti un atto di concessione, ma anche nel caso in cui, pone in essere un contratto di appalto, (rapporto bilaterale, versamento di un importo da parte dell'amministrazione) sempre che l'attività sia rivolta direttamente all'utenza - e non all'ente appaltante in funzione strumentale all'amministrazione - e l'utenza sia chiamata a pagare un compenso, o tariffa, per la fruizione del servizio." (Sentenza Consiglio di Stato sez. V n. 2537 del 3/05/2012).

Sempre ai fini della distinzione tra servizi pubblici locali di rilevanza economica e non, il Consiglio di Stato (Sez. V sentenza n. 6529 del 10/09/2010), aveva già ritenuto in precedenza che è l'Ente a "qualificare" il servizio affermando che la rilevanza economica non dipende dalla sola capacità di produrre utili del modulo gestionale, ma deriva dai vari elementi di sviluppo del contesto quali: la struttura del servizio, le modalità di espletamento, gli specifici connotati economico-organizzativi, la disciplina normativa, la natura del soggetto chiamato ad espletarlo. La sentenza, rafforzando le interpretazioni giurisprudenziali in precedenza assunte in ordine al riconoscimento della competenza esclusiva dell'Ente a determinare la qualificazione di un servizio pubblico locale come economicamente significativo o meno, afferma espressamente: *"La scelta delle modalità di erogazione e del regime giuridico, al quale le varie attività sono sottoposte, dipende, in definitiva, più da valutazioni politiche che dai caratteri intrinseci dei servizi"*.

Sulla base di quanto sin qui rilevato si può, in sintesi, affermare che sono classificabili come servizi a rilevanza economica tutti quei servizi pubblici locali assunti dall'ente laddove la tariffa richiedibile all'utente sia potenzialmente in grado di coprire integralmente i costi di gestione e di creare un utile d'impresa che non deve essere di modesta entità.

I servizi pubblici locali privi di rilevanza economica rientrano invece nello svolgimento di attività rese senza finalità lucrative o mediante perseguimento di un corrispettivo comunque non adeguato a coprire il costo del servizio. A tal fine assumono rilievo: l'assenza di uno scopo puramente lucrativo; la mancata assunzione dei rischi connessi a tale attività; l'eventuale finanziamento pubblico dell'attività in questione. Per cui non hanno rilevanza economica quei servizi che, per obbligo di legge o per disposizione statutaria/regolamentare del Comune, prevedono o consentono l'accesso anche a fasce deboli non in grado di contribuire, laddove naturalmente questa fascia di sotto-contribuzione sia tale da compromettere una gestione remunerativa del servizio e non sia possibile prevedere eventuali compensazioni economiche agli esercenti i servizi. Facendo ricorso ad un criterio relativistico di definizione e tenendo conto dei singoli casi concreti, un servizio pubblico è pertanto da considerare di tipo economico quando la sua organizzazione avvenga con modalità di tipo imprenditoriale (o societario) ed il profitto aziendale sia tra gli obiettivi primari di bilancio, ovvero la sua gestione sia orientata a contenere i costi massimizzando gli utili a vantaggio del gestore, mentre il servizio è privo di tale rilevanza economica quando non proietti l'attività aziendale al solo guadagno o al solo lucro, bensì al servizio in sé.

I recenti interventi legislativi

La disciplina dei servizi pubblici locali ha attraversato negli ultimi anni ripetute vicissitudini legislative e politiche che ne hanno resa confusa e complessa la sua applicazione.

Un primo vuoto normativo è derivato dalle consultazioni referendarie del giugno 2011 che hanno abrogato la normativa previgente in materia.

Il D.L. 138/2001, la legge di stabilità 2012 (L. n. 183/2011) e il decreto liberalizzazioni (D.L. 1/2012) sono ritornati sulla materia ridefinendone la disciplina generale, favorendo economie di scala e l'efficienza dei servizi stessi; il "Decreto Liberalizzazioni", con la finalità di limitare al massimo il ricorso delle gestioni dirette incentivando la concorrenza nei diversi settori. Ulteriori disposizioni sono state inserite dal Decreto Legge Crescita del Paese (D.L. 83/2012).

Successivamente è poi intervenuta la sentenza 199/2012 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità delle disposizioni adottate con l'art. 4 del D.L. 138/2011 e successive modificazioni, in quanto dirette a ripristinare norme abrogate dalla volontà popolare con il referendum del giugno 2011.

La sentenza della corte Costituzionale ha lasciato il settore dei servizi pubblici locali parzialmente privi di una disciplina nazionale di carattere generale ma non per questo in una situazione di vuoto normativo. Infatti:

1. in materia trova applicazione quanto normato in sede comunitaria sia nel Trattato Funzionamento Unione Europea (la gestione diretta del servizio pubblico locale è ammessa se lo stato membro ritiene che l'applicazione delle regole di concorrenza sia un ostacolo, in diritto o in fatto, alla speciale missione del servizio pubblico, restando riservato all'ordinamento comunitario il sindacato sull'eventuale "errore manifesto" alla base della decisione dello stato); sia nella giurisprudenza comunitaria (le regole sulla concorrenza non ostano ad una disciplina nazionale che consente ad un ente pubblico di affidare un servizio pubblico direttamente ad una società della quale esso detiene l'intero capitale, a condizione che l'ente pubblico eserciti su tale società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la detiene);

2. non è incluso nel perimetro dell'illegittimità l'art. 3 bis del D.L. 138/2011, introdotto dall'art. 25 del D.L. 1/2012 in materia di riorganizzazione territoriale dei servizi pubblici locali a rete;

3. i settori dei servizi cosiddetti "esclusi" restano disciplinati dalle specifiche normative in materia.

Sulla materia dei servizi pubblici locali è poi, da ultimo, intervenuto il D.L. 179/2012 convertito dalla L. 221/2012 con modificazioni, che all'art. 34, commi 20-25, ha previsto che l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sia basato su una relazione dell'ente affidante, da rendere pubblica sul sito internet dell'ente stesso. Nella relazione devono essere indicate le ragioni della forma di affidamento prescelta, deve essere attestata la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo e devono inoltre risultare gli specifici obblighi di servizio pubblico e di servizio universale. Per gli affidamenti già effettuati e tuttora in corso sono previsti obblighi di conformità e scadenze; sono espressamente esclusi i servizi di distribuzione di gas naturale e di distribuzione di energia elettrica, nonché quelli di gestione delle farmacie comunali (comma 25).

E' stato inoltre novellato l'articolo 3-bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, riservando esclusivamente agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, per tutti i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli del settore dei rifiuti urbani, le funzioni di organizzazione del servizio, di scelta della forma di gestione, di affidamento e controllo della gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza (comma 23).

Il D.L. 174/2012 convertito dalla L. 213/2012 è intervenuto nella materia dei servizi pubblici locali prevedendo all'articolo 3 che "i contratti di servizio stipulati dagli enti locali con le società controllate, con esclusione di quelle quotate in borsa, devono contenere apposite clausole volte a prevedere, ove si verificano condizioni di deficitarietà strutturale, la riduzione delle spese di personale delle società medesime".

Si riportano di seguito i commi 20 e 21 del citato articolo 34 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge n. 221/2012, che, come sin qui esposto, ha apportato modifiche importanti alle disposizioni in materia di servizi pubblici locali:

20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista un data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.

L'elemento di novità della disciplina in esame riguarda l'introduzione della relazione che, salve le ipotesi di cui al comma 25 del citato articolo, è un atto prodromico e necessario per l'affidamento dei servizi pubblici locali. Nel suo interno l'ente pubblico deve indicare le ragioni che l'hanno indotto a scegliere un determinato procedimento di aggiudicazione anche con riferimento all'articolo 106 del Trattato Funzionamento Unione Europea, il quale prevede l'applicazione delle regole della concorrenza anche al settore dei servizi di interesse economico generale, salvo il caso in cui ciò osti al raggiungimento delle finalità istituzionali.

In sintesi l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali potrà avvenire mediante:

- gara ad evidenza pubblica, in applicazione delle norme inerenti gli appalti (ivi compreso l'articolo 125 "Servizi in economia", qualora ne ricorrano le condizioni) o le concessioni di servizi di cui al D. Lgs. 163/2006;
- affidamento a società a capitale misto pubblico e privato, con procedura di gara di cui al D. Lgs. 163/2006 per la scelta del socio privato a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (procedura cosiddetta "a doppio oggetto");
- procedura in house, affidamento diretto qualora sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario.

Ricognizione dei servizi pubblici locali dell'Ente

Con la presente relazione, ai sensi del comma 20 dell'articolo 34 del D.L. 179/2012, convertito con L. 221 del 17.12.2012, si intende, con valenza ricognitiva, verificare i contenuti richiesti dal legislatore nell'ambito dei servizi pubblici locali a rilevanza economica gestiti dal Comune, ovvero:

- a) verifica delle indicazioni delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta;

b) definizione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste. Il successivo comma 21 del precitato articolo, stabilisce che gli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea, debbano essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013, pubblicando, entro tale data, la relazione prevista al precedente comma 20; qualora non sia prevista una data di scadenza per gli affidamenti, gli enti devono provvedere contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti dal comma 21 determinano la cessazione dell'affidamento alla data del 31.12.2013.

In coerenza con quanto normato dall'articolo 34, commi 20 e seguenti, si è proceduto ad una verifica puntuale di tutta la tipologia dei servizi erogati dall'Amministrazione comunale al fine di dare attuazione, se del caso per quelli a rilevanza economica, a quanto previsto dai commi 20 e 21 del medesimo articolo 34. La ricognizione è stata preceduta da una specifica attività ricognitoria da parte dei funzionari responsabili dell'ente e del Segretario comunale, dalla quale è stato possibile desumere un quadro d'insieme che viene di seguito riportato.

Quadro complessivo dei servizi erogati dal Comune con schema di classificazione suddiviso per servizi pubblici locali, senza ed a rilevanza economica:

SERVIZIO	CLASSIFICAZIONE	NOTE
Servizio gestione ordinaria impianti di illuminazione pubblica	Servizio pubblico locale privo di rilevanza economica (prevede operazioni svolte su beni patrimoniali e non direttamente a favore degli utenti finali, che lo assimilano ad attività strumentale)	Trattasi di servizio (inserito tra i servizi locali indispensabili dal Decreto M.I. 28.05.1993 in materia di non assoggettabilità ad esecuzioni forzose) caratterizzato dall'assenza di una utenza diffusa pagatrice di prezzi/tariffe e la cui remunerazione è costituita da un corrispettivo erogato dal Comune. Il servizio è gestito in parte (n.68 pali) dalla ditta ENEL Sole spa ed in parte (circa 700 pali) con affidamento ai sensi del Regolamento Comunale per i servizi in economia.
Servizio illuminazione votiva	Servizio pubblico locale a rilevanza economica	Il servizio ha rilevanza economica essendo caratterizzato, pur nel suo modesto valore, dalla sussistenza di una utenza pagatrice di tariffa sufficiente a garantire un utile di impresa ed un corrispettivo a favore del Comune. Il servizio era stato affidato in concessione con deliberazione n. 78 in data 15.10.1991 ed è scaduto il 31.12.2012. Sono ora in corso le procedure per una nuova gara per l'affidamento.
Servizi cimiteriali	Servizio pubblico locale privo	Il Cimitero è stato dato in concessione a ditta privata, a seguito di gara ad

	di rilevanza economica	evidenza pubblica, svoltasi nell'anno 2012. La concessione ha durata dal 2013 al 2016. Il servizio di trasporto funebre di salme viene esercitato dalle imprese di Onoranze funebri accreditate ai sensi della L.R. 15/2011 e del relativo Regolamento regionale ed è soggetto a diritto fisso a favore del Comune. Le prestazioni a carico del Comune e cioè il trasporto dei nati morti, il recupero salme, il trasporto di indigenti deceduti fuori dal territorio comunale, il servizio onnicomprensivo di trasporto e cassa per indigenti vengono svolte direttamente dal Comune tramite le predette imprese accreditate.
Servizio imposta pubblicità e pubbliche affissioni	Servizio pubblico locale a rilevanza economica	Il servizio, soggetto a specifiche tariffe, è affidato a Società esterna, in attesa del riordino della normativa (previsto per il 2015). Conforme
Servizio gestione impianti sportivi comunali	Servizio pubblico locale privo di rilevanza economica	Le attività assolvono fini istituzionali comunali con valenza sociale. La loro gestione avviene in parte tramite amministrazione diretta in economia ed in parte tramite (secondo le disposizioni di cui all'art. 90 comma 25 della Legge 289/2002) affidamenti ad associazioni sportive dilettantistiche o associazioni di promozione sportiva e sociale, prevedendo la priorità fruibilità gratuita per le scuole cittadine di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale e l'utilizzo gratuito per attività dell'amministrazione comunale. Tali elementi non consentono di garantire il connotato della redditività, anche potenziale, stante i costi elevati per la loro gestione. In relazione agli impianti sportivi affidati ad associazioni sportive dilettantistiche, trattasi di gestioni in concessione che rientrano nel sopra descritto concetto di servizio pubblico privo di rilevanza economica, avulso dalla preponderanza dell'aspetto monetario, dalla modalità di gestione imprenditoriale e dalla massimizzazione dell'utile. Infatti, come facilmente rilevabile, l'aspetto monetario non è certo determinante nella gestione del servizio ed il profitto non è tra gli obiettivi primari delle varie associazioni, così come le tariffe dalle stesse percepite non sono in grado, anche potenzialmente, di coprire integralmente i costi di gestione, concretizzando

Servizio verde pubblico	Servizio pubblico locale privo di rilevanza economica (è discussa in dottrina la sua definizione come attività strumentale piuttosto che come servizio pubblico locale)	di fatto una gestione in equilibrio, se non in perdita. Scadenza: 31.12.2014
Servizi comunali di supporto scolastico (refezione scolastica, trasporto, assistenza scolastica, centri estivi educativi) con finalità sociale ed educativa	Servizio pubblico locale privo di rilevanza economica	Il servizio prevede operazioni svolte su beni patrimoniali ed a favore dei cittadini senza che siano previste specifiche tariffe, La sua gestione avviene in parte tramite amministrazione diretta in economia ed in parte tramite affidamento in economia ex art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 a ditte esterne. Servizi gestiti con finalità assistenziali ed educative a sostegno delle famiglie, senza utile di impresa e senza la previsione di una copertura totale dei costi. <u>Refezione scolastica</u> - Procedura ad evidenza pubblica ex D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Scadenza: 31.12.2014 Presenza e pubblicazione di Carta dei servizi. Servizio a domanda individuale. <u>Trasporto scolastico</u> – Affidamento con procedura ad evidenza pubblica ex D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. L.R. n. 28/2007 Scadenza: 30.06.2014 <u>Assistenza scolastica</u> – Affidamento con procedura negoziata ex D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. L.R. n. 28/2007 Scadenza: 30.06.2014 Servizio a domanda individuale.
Servizio Casa di Riposo Comunale	Servizio pubblico locale privo di rilevanza economica	Il Comune gestisce una Casa di Riposo Comunale. I nuclei R.A. ed R.A.A. sono gestiti in economia diretta con personale dipendente del Comune (6 unità). Il nucleo R.S.A. (non autosufficienti) è gestito con affidamento del servizio Global Service a ditta esterna, a seguito di gara ad evidenza pubblica. Scadenza contratto : 31.12.2015. Servizio a domanda individuale.

Servizio gestione spazi culturali (biblioteca, archivi, complessi monumentali)	Servizio pubblico locale privo di rilevanza economica	Il servizio è interamente gestito in amministrazione diretta non essendo possibile una sua organizzazione senza finanziamento pubblico. Biblioteca: Amministrazione diretta Archivi: Amministrazione diretta Complessi monumentali: Amministrazione diretta
--	---	--

Quadro complessivo dei servizi pubblici locali a rilevanza economica - discipline settoriali – gestiti da autorità d’ambito ottimale (ATO).

SERVIZIO	RIFERIMENTO NORMATIVO	
Servizio gestione rifiuti solidi urbani	D.Lgs. 22/1997 L.R. 24/2002, modificata con L.R. 7/2012 Gestione affidata a soggetto gestore Consorzio d’ambito CEC (Consorzio Ecologico Cuneese) nell’ambito dell’ATO cuneese. Il Comune di Peveragno ha aderito al CEC e vi partecipa con una quota del 1,90 %. Lo smaltimento in discarica dei rifiuti viene effettuato tramite spa (Azienda Cuneese Smaltimento Rifiuti), alla quale il Comune partecipa per una quota del 2,7%. Contratto di servizio con gara ad evidenza pubblica esperita dal consorzio CEC. Scadenza: 31.12.2019 Presenza e pubblicazione Carta dei servizi.	
Servizio idrico	L. 5/01/1994 n. 36 successivamente abrogata e sostituita dal D.Lgs. n. 152/2006 L. 224/2007 ATO CN4 Soggetto gestore: Azienda Cuneese dell’Acqua ACDA spa. Il Comune vi ha aderito e vi partecipa per una quota del 0,29% Scadenza contratto di servizio: 31.12.2014 Presenza e pubblicazione Carta dei servizi.	

Quadro complessivo dei servizi pubblici locali a rilevanza economica erogati dal Comune esclusi ex art. 34 dalla rilevazione

SERVIZIO	RIFERIMENTO NORMATIVO	
Servizio distribuzione gas naturale	D.Lgs. 164/2000	

	D.Lgs. 93/2011 D. L. 159/2007 convertito in L. 222/2007 ATM CN2 (Decreto Min. Sviluppo economico 19/01/2011 – Decreto Min. Sviluppo economico 18/10/2011) Soggetto gestore: Snam - Italgas Avvio gara ad evidenza pubblica entro i termini previsti all'Allegato 1 del D.M. 226/2011 per il relativo ambito ottimale
--	---

Conclusioni

Da quanto sopra, si rileva che, ai sensi del comma 21 dell'art. 34 del D.L. 179/2012, convertito con la legge 221/2012, i servizi pubblici locali a rilevanza economica individuati risultano:

1. conformi ai requisiti della normativa europea in materia di affidamento e gestione di servizi pubblici locali;
2. economiche ed efficaci le relative gestioni, sia nel caso di amministrazione diretta sia nel caso di affidamento con procedura ad evidenza pubblica, ciò anche in considerazione delle compensazioni economiche previste per gli specifici servizi.

Per ogni servizio inoltre sono disciplinati i contenuti e gli obblighi di prestazione a carico dell'Amministrazione comunale e del concessionario. I provvedimenti di scelta delle modalità di gestione dei servizi, sia quello organizzato in amministrazione diretta, sia quello del servizio di illuminazione votiva aggiudicato ad un gestore, tengono conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento per il relativo affidamento.

Conseguentemente, si può concludere che non si rendono necessari nell'immediato interventi di adeguamento per nessuno degli affidamenti di servizi pubblici locali a rilevanza economica in essere, né in relazione alle modalità di affidamento che furono previste, né in relazione alla scadenza, pertanto essi potranno proseguire tutti sino alla naturale scadenza.

Peveragno, 27.12.2013

Il Sindaco
Toselli Carlo



Il Segretario comunale
dott. ssa Manuela Casales

